



DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CANTONALI E FEDERALI

**SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI PER  
L'ACQUISIZIONE E IL MANTENIMENTO  
DELLE COMPETENZE DI BASE DEGLI  
ADULTI**

Ufficio della formazione continua e dell'innovazione

## **Direttive per la concessione di contributi cantonali e federali**

Progetti di sviluppo delle competenze di base presso un pubblico adulto secondo l'articolo 69 del Regolamento della formazione professionale e continua "Il Cantone sostiene l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, ai sensi dell'art. 6 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform)".

Le presenti Direttive hanno validità per il Programma Cantonale per la promozione delle competenze di base degli adulti 2021 - 2024.

<b>1.</b>	<b>Contesto e obiettivi</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Basi legali</b>	<b>5</b>
2.1	Legge federale della formazione continua	5
2.2	Ordinanza della legge federale della formazione continua	5
2.3	Legge sull'orientamento scolastico e professionale, sulla formazione professionale e continua	5
2.4	Regolamento della formazione professionale e continua	6
2.5	Accordo di prestazione	7
2.6	Programma cantonale	7
<b>3.</b>	<b>Presentazione dei progetti</b>	<b>9</b>
3.1	Progetti sostenuti	9
3.2	Potenziamenti richiedenti	10
3.3	Validità delle direttive e risorse a disposizione	10
3.4	Criteri	10
<b>4.</b>	<b>Disposizioni particolari</b>	<b>12</b>
4.1	Altre modalità di finanziamento di misure a favore delle competenze di base degli adulti	12
4.2	Progetti in azienda	12
4.3	Formazione formatori	12
4.4	Sensibilizzazione	13
<b>5.</b>	<b>Entità dei contributi e modalità di pagamento</b>	<b>14</b>
<b>6.</b>	<b>Richieste, preventivo e conteggio</b>	<b>15</b>
6.1	Idee di progetto	15
6.2	La richiesta di contributo per il progetto	15
6.3	Termine di inoltro e decisione	15
<b>7.</b>	<b>Contatto</b>	<b>17</b>
<b>8.</b>	<b>Sintesi</b>	<b>18</b>

# 1.

## CONTESTO E OBIETTIVI

La promozione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti è un compito congiunto della Confederazione e dei Cantoni. In base alla Legge federale sulla formazione continua (2014) e alla relativa ordinanza sulla formazione continua (2016) la Confederazione stipula accordi di prestazione con i Cantoni sulla base di Programmi cantonali, garantendo nei limiti dei mezzi finanziari disponibili, l'attuazione del mandato legislativo (Sezione 5 Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti, artt.13 – 16) con la partecipazione paritaria di mezzi cantonali. La base giuridica cantonale è costituita dalla Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform 1998) e dal Regolamento della formazione professionale e continua (2014).

Il Cantone ottempera all'accordo di prestazione firmato con la Confederazione il 6 giugno 2017, con Risoluzione governativa n. 2627 del 14 giugno 2017 attraverso alcuni provvedimenti mirati contenuti nel Programma cantonale promozione competenze di base, documento strategico 2017-2020. Il Programma cantonale per il periodo 2021-2024 definisce le nuove priorità cantonali e fungeranno da base per le prossime Direttive cantonali.

**Il programma cantonale indica nello strumento delle direttive cantonali una delle modalità di attuazione degli obiettivi nell'ambito dell'attribuzione dei finanziamenti federali e cantonali al fine di far emergere progettualità, valorizzare l'innovazione e diffondere buone pratiche al fine di incrementare le competenze di base degli adulti nel Cantone Ticino.**

Gli obiettivi strategici intendono orientarsi sull'intera gamma delle competenze di base, tenendo in considerazione la loro stretta correlazione con altre capacità (comunicative, sociali, metodologiche) la cui carenza limita l'accesso al lavoro, alla partecipazione attiva alla vita sociale, alle nuove tecnologie e alla formazione continua. È da sottolineare come spesso la vulnerabilità sociale di alcuni soggetti si accompagni alla carenza di competenze di base, e a una debole integrazione tra diverse dimensioni e attitudini.

Se da un lato l'individuo è chiamato ad assumere la responsabilità della propria formazione, dall'altra proprio le persone con un basso profilo di competenza non hanno chiara consapevolezza delle strategie necessarie da mettere in atto e non esplicitano domanda di formazione o di recupero di competenza. Da qui la consapevolezza che la sfida più importante da affrontare in questa fase sia quella dell'animazione della domanda nascosta, dell'accesso a opportunità adeguate di apprendimento che superi un approccio frammentato delle competenze di base basato su corsi di lingua, matematica e di uso delle tecnologie informatiche e dell'informazione.

In questo senso è importante produrre innovazione progettuale, al fine di motivare le persone a partecipare e diventare protagonisti della propria crescita individuale e sociale.

# 2

## BASI LEGALI

### 2.1 Legge federale della formazione continua

#### Sezione 5 art. 13-16

#### Definizione delle competenze di base articolo 13.

Le competenze di base degli adulti sono la premessa per l'apprendimento permanente e comprendono nozioni e capacità fondamentali nei campi seguenti:

- a. lettura, scrittura ed espressione orale in una lingua nazionale;
- b. matematica elementare;
- c. utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

### 2.2 Ordinanza della legge federale della formazione continua

In base all'articolo 16 della LFCo sugli aiuti finanziari per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, l'ordinanza indica che i Cantoni hanno facoltà di utilizzare le risorse federali loro attribuite per i compiti di sostegno alle competenze di base in base alle strategie adottate dal Programma cantonale (Sezione 2, art. 8-14).

### 2.3 Legge sull'orientamento scolastico e professionale, sulla formazione professionale e continua

#### Regioni e gruppi sfavoriti

#### Art. 6

Il Cantone adotta provvedimenti nel settore della formazione professionale a favore di regioni o di gruppi sfavoriti.

### Vigilanza sull'offerta di formazione continua

#### Art. 19

##### Vigilanza sull'offerta di formazione continua

1. Il Cantone vigila sugli aspetti organizzativi, finanziari e metodologici delle attività di formazione continua, segnatamente di quella professionale.
2. Le strutture pubbliche, associative o private che operano nella formazione continua devono disporre di formatori specificamente preparati per adulti.

### Sussidi cantonali a terzi

#### Art. 32

...

2. Il Cantone può subsidiare:
  - a. le OML o altri enti pubblici o privati d'interesse pubblico, che non perseguono uno scopo di lucro o di prevalente promozione di iniziative commerciali:
    1. per le attività di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionali o di formazione continua accessibili senza discriminazioni,
    2. per le attività di formazione di base e continua, svolte nei propri centri di formazione aziendali o interaziendali nell'ambito di tirocini o di formazioni superiori riconosciuti.
3. Il sussidio, sia sulle spese di gestione sia su quelle d'investimento:
  - a. è subordinato al rispetto dei criteri di qualità fissati dal Cantone o da esso riconosciuti;
  - b. si applica, di regola, sulle spese riconosciute computabili dalla Confederazione;
  - c. è almeno pari, laddove esiste, al contributo federale;
  - d. raggiunge al massimo l'aliquota del 50%, riservati gli oneri per il personale che possono essere rimborsati integralmente;
  - e. è commisurato all'importanza delle attività, alle potenzialità del promotore e alle disponibilità a preventivo.

### Riduzione, rifiuto e restituzione di sussidi

#### Art. 35

Nel quadro dei compiti di vigilanza il Cantone può rifiutare, ridurre o farsi restituire sussidi.

## **2.4 Regolamento della formazione professionale e continua**

### Ambito di intervento

#### Art. 69a

1. Il Cantone sostiene l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, ai sensi dell'art. 6 della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform).
2. Le competenze di base degli adulti costituiscono i requisiti preliminari per partecipare all'apprendimento nel corso della vita; esse riguardano le conoscenze fondamentali e le attitudini nei campi della lettura e scrittura, della matematica elementare e dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Modalità di intervento

## Art. 69b

1. La Divisione promuove, tramite l'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione, l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti mediante azioni di:

- a. rilevamento dei fabbisogni;
- b. sensibilizzazione e animazione della domanda;
- c. sostegno a interventi finalizzati a supportare l'apprendimento;
- d. accompagnamento e monitoraggio degli interventi realizzati;
- e. coordinamento con l'insieme degli interventi disposti al medesimo scopo dall'Amministrazione cantonale sulla base di leggi di settore.

2. Tali azioni consistono in un'offerta di misure che considerano segnatamente temi sociali, economici e giuridici significativi per la vita quotidiana e che favoriscono l'accesso a percorsi di qualificazione professionale.

Provvedimenti per regioni e gruppi sfavoriti Tipologia

## Art. 86

1. I provvedimenti a favore di regioni sfavorite sono in particolare:

- a. i corsi di formazione continua in loco;
- b. la facilitazione dell'accesso all'insegnamento a distanza.

2. Fra i provvedimenti a favore di gruppi sfavoriti sono compresi, in particolare:

- a. corsi di recupero per l'illetteratismo e la promozione delle competenze di base;
- b. corsi e attività di reinserimento professionale per adulti.

## 2.5 Accordo di prestazione

L'accordo di prestazione stipulato con la Confederazione, e approvato con Risoluzione Governativa n. 2627, del 14.6.2017, si basa su tre assi prioritari di intervento. Oltre a obiettivi di monitoraggio e di coordinamento, il finanziamento federale ha quindi quale obiettivo prioritario l'aumento del numero di persone che beneficiano di misure mirate nell'ambito delle competenze di base.

## 2.6 Programma cantonale

Si tratta del documento strategico adottato dal Cantone dopo la consultazione interna presso gli enti interessati. È sviluppato in stretta connessione con gli obiettivi e i contenuti dell'Accordo di Prestazione tra il Cantone e la SEFRI, il Programma cantonale è finalizzato all'implementazione delle misure per lo sviluppo delle competenze di base disposte dalla Legge federale della formazione continua (art. 13 e segg.) per il periodo 2017-2020.

In sintesi gli assi strategici del programma:

1. Informazione, sensibilizzazione, consulenza

Il Cantone garantisce le condizioni quadro affinché siano fornite le informazioni e la consulenza adeguati al pubblico di riferimento e ai potenziali moltiplicatori e aderisce a campagne nazionali e cantonali di sensibilizzazione.

## 2. Offerta formativa adeguata

Il Cantone sostiene gli interventi finalizzati a supportare l'apprendimento e ad animare la domanda attraverso contributi a enti e organizzazioni. Le presenti direttive hanno l'obiettivo di far emergere progettualità e innovazione affinché le offerte formative possano rispondere ai seguenti criteri:

- accessibilità dei corsi e delle misure adottate (in termine di tempi, prossimità territoriale e costi);
- attivazione della partecipazione e motivazione;
- attinenza ai bisogni del pubblico di riferimento in quanto connesse alla vita quotidiana e professionale;
- integrazione delle diverse competenze di base;
- facilitazione all'integrazione formativa e professionale.

## 3. Qualità

Il Cantone garantisce la qualità attraverso due assi principali:

- monitoraggio e rilevazione dei bisogni;
- definizione delle condizioni per l'attribuzione di contributi.

## 4. Coordinamento

Il Cantone coordina l'insieme degli interventi disposti al medesimo scopo dall'Amministrazione cantonale sulla base di leggi di settore grazie alla costituzione del Gruppo interdipartimentale per le competenze di base (Risoluzione dipartimentale n. 200 del 26 luglio 2017). Il Gruppo interdipartimentale per le competenze di base (GICB) ha il ruolo di:

- Monitoraggio e qualità: collaborazione con UFCI-DFP per la rilevazione delle misure complementari (non contemplate dalla LFCo) che si orientano alla promozione delle competenze di base.
- Coordinamento e consulenza: coordinazione tra le diverse misure in un'ottica di integrazione e sviluppo personale degli individui, chiarendo l'attribuzione di competenza delle stesse.
- Domanda e offerta: emette l'avviso per la sottomissione di progetti.
- Il ruolo del GICB è quello dell'esame dei progetti sulla base dei criteri delle direttive per il finanziamento.



# 3

## PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

### 3.1 Progetti sostenuti

Sono sostenuti i progetti di sviluppo delle competenze di base indirizzati a un pubblico adulto (dai 25 anni in avanti)\* che rispondono agli obiettivi di sostenere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base. In questo senso saranno presi in analisi in via prioritaria i progetti che *"considerano segnatamente temi sociali, economici e giuridici significativi per la vita quotidiana e che favoriscono l'accesso a percorsi di qualificazione professionale"* (Regolamento della formazione professionale e continua, art. 69b).

Le competenze prese in esame sono quelle definite dalla LFCo, tenuto conto che le competenze personali e sociali sono intrinsecamente attivate nel processo di apprendimento dell'adulto:

- a. lettura, scrittura ed espressione orale in una lingua nazionale;
- b. matematica elementare;
- c. utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Saranno presi in considerazione prioritariamente i progetti che intendono favorire l'accesso a procedure di qualificazione degli adulti, cui si applica l'art. 115 del Regolamento della formazione professionale e continua, e la conseguente possibilità di emanare direttive con la definizione di importi fissi o importi massimi computabili, fondati su approcci:

- di integrazione tra le diverse competenze di base;
- che privilegiano la messa a fuoco e il contrasto dei fattori di vulnerabilità sociale;
- che mobilitano la progettualità dei soggetti e la loro attivazione;
- che integrano misure formative e azioni di animazione /mobilitazione;
- che garantiscono opportunità di transfer e sostenibilità nel tempo.

\* Possibili eccezioni saranno debitamente giustificate e valutate dal Gruppo interdipartimentale per le competenze di base

Possiamo identificare diversi livelli di competenza che andranno consapevolmente sviluppate all'interno dei progetti:

- competenze strumentali: saper gestire consapevolmente le competenze di base, conoscere come funzionano, a quali regole rispondono, ecc.
- competenze sociali e personali necessarie a utilizzare le competenze di base: relazionarsi, accedere all'informazione, selezionare l'informazione, cooperare, ecc.
- competenze legate alla comunicazione finalizzata a obiettivi personali: inserimento professionale, partecipazione alla vita attiva nella società, ecc.

## 3.2 Potenziali richiedenti

I richiedenti possono essere enti e istituzioni regionali e cantonali pubblici o privati, istituti di formazione, comunità di lavoro, imprese, fondazioni, associazioni che rispondono ai criteri cantonali definiti dall'art. 32 della LORform. In caso di collaborazione tra diversi enti è richiesto che almeno uno degli enti disponga di una certificazione di qualità nell'ambito della formazione.

## 3.3 Validità delle direttive e risorse a disposizione

Le presenti direttive restano valide per l'anno 2022, per la durata del Programma Cantonale per la promozione delle competenze di base degli adulti 2021 - 2024. Il finanziamento massimo per progetto è fissato in fr. 50'000.

## 3.4 Criteri

Il finanziamento a progetti innovativi ha l'obiettivo di far emergere misure che attraverso il rafforzamento delle competenze di base favoriscono prioritariamente e in modo integrato:

- l'accesso a percorsi di formazione di base e continua al fine di recuperare una qualifica o avviare verso una riqualifica (ad esempio sul modello di Second Chance, pre-apprendistato, ecc.);
- il rafforzamento dell'occupabilità e l'accesso al mercato del lavoro (ad esempio sul modello di GO Next, Dialogo Integrazione CTA, ecc.);
- la partecipazione in modo autonomo alla vita sociale e alla cittadinanza attiva (ad esempio sul modello di PAT Parents as Teachers - Imparo con i genitori, Franco in tasca, ecc).

### Complementarietà del finanziamento

I progetti possono essere a complemento e in collaborazione con altre misure sostenute dall'Amministrazione nell'ambito del sostegno sociale o dell'integrazione professionale. Particolare attenzione sarà comunque prestata ad evitare doppi finanziamenti. Qualora i progetti coinvolgono target a beneficio di altre misure cantonali, l'ente proponente è invitato a indicare la persona di contatto dell'Amministrazione del settore specifico. Se il progetto è concordato e complementare ad altre misure, l'ente proponente presenta un progetto dettagliato fornendo un piano finanziario specifico. Saranno incoraggiate in particolar modo le sinergie tra progetti presentati ai sensi del presente avviso e azioni disposte dalle strutture ordinarie, come ad esempio:

- Progetti di sostegno a partecipanti con misure finalizzate alla qualificazione.
- Progetti per lo sviluppo di competenze di base necessarie all'inserimento in formazione e nel mondo del lavoro da parte dei migranti, non sostenuti attraverso le azioni di base del PIC.
- Progetti per il rafforzamento delle competenze di base dei partecipanti a programmi di inserimento promossi dal DSS.
- Moduli di formazione per favorire i percorsi preparatori alla qualificazione degli adulti.
- Ecc.

### 3.4.1 Qualità delle offerte formative

- Accessibilità dei corsi e delle misure adottate (in termine di tempi, prossimità territoriale, contenuti, costi per i/le partecipanti).
- Attinenza ai bisogni del pubblico di riferimento in quanto connesse alla vita quotidiana e professionale.
- Animazione della domanda: strategie motivazionali dei partecipanti, sinergie con enti e istituzioni, sensibilizzazione, ecc.
- Integrazione delle diverse competenze di base.
- Facilitazione all'integrazione formativa e professionale.

### 3.4.2 Criteri di qualità dell'ente formatore

- Formatori/formatrici: competenze certificate quale formatore di adulto, disponibilità a partecipare a formazioni mirate nell'ambito delle competenze di base degli adulti.
- Certificazione di qualità dell'ente erogatore.
- Esperienza nell'ambito della formazione continua e per adulti.
- Garanzia di rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei lavoratori, obblighi assicurativi e finanziari.

### 3.4.3 Altre disposizioni vincolanti

- È garantita la trasparenza dell'offerta (obiettivi attesi e raggiunti, condizioni di partecipazione, partner di progetto, costi e piano di finanziamento, calendario e lista presenze, strategie di valutazione, ecc.).
- È sostenuta l'attività di rete tra enti e istituzioni.
- Il contributo può essere complementare a altre fonti di finanziamento pubblico a condizione che siano specificate le attività e le misure che ne beneficiano coerentemente agli obiettivi di queste direttive (piano di finanziamento).
- Disponibilità a partecipare a momenti di scambio (Best practice).
- I documenti pubblici e in uso nella formazione sono tenuti a menzionare anche il finanziamento da parte dell'Amministrazione cantonale e federale indicando la seguente formula: «Finanziato con i contributi cantonali e federali per la promozione delle competenze di base degli adulti». È raccomandato apporre il logo "Semplicemente meglio!"

# 4

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### 4.1 Altre modalità di finanziamento di misure a favore delle competenze di base degli adulti

Per i corsi di formazione continua indirizzati al rafforzamento delle competenze di base sarà sempre possibile, in alternativa, predisporre una domanda di contributo secondo le vie consuete previste dalla Legge sull'orientamento scolastico e professionale, sulla formazione professionale e continua. In tal caso è escluso un ulteriore finanziamento per il tramite di queste direttive.

### 4.2 Progetti in azienda

Il Consiglio federale ha adottato il programma d'incoraggiamento delle competenze di base sul luogo di lavoro denominato "Semplicemente meglio! ... Al lavoro". Dal 1 gennaio 2018 le imprese possono presentare domanda di finanziamento per l'attuazione di formazioni brevi a beneficio dei/delle proprie collaboratori/trici nell'ambito delle competenze di base.

Per informazioni: [www.ti.ch/cbda](http://www.ti.ch/cbda)

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/f-c/formazione-continua-in-azienda/programma-di-promozione-competenze-di-base-sul-posto-di-lavoro.html> -> Semplicemente meglio! ... al lavoro

### 4.3 Formazione formatori

Nel 2018 la Federazione Svizzera della formazione continua FSEA Ticino in collaborazione con l'Istituto della formazione continua IFC ha sperimentato una formazione all'indirizzo di formatori/formatrici in ambito di competenze di base. La formazione è presente nel catalogo delle offerte dell'IFC. È fortemente raccomandata la partecipazione.

## 4.4 Sensibilizzazione

Il Cantone nell'ambito delle proprie attività di promozione, partecipa a progetti nazionali di promozione di marketing delle competenze di base e si fa promotore di attività di promozione coinvolgendo gli/le operatori/operatrici presenti sul territorio attivi nell'ambito delle competenze di base degli adulti. In questo senso sostiene la consulenza telefonica 0800 47 47 47 garantita dalla Conferenza della Svizzera italiana della formazione continua allo scopo di diffondere informazioni relative ai corsi e ai progetti offerti dai differenti enti e associazioni.

Per quanto riguarda i progetti sostenuti da questo avviso, le strategie di sensibilizzazione allo scopo di mobilitare e motivare la partecipazione delle persone a misure di formazione, verranno contabilizzate internamente al progetto. Sono prese in considerazione le azioni di animazione della domanda intesa a raggiungere e motivare quei pubblici particolarmente vulnerabili e poco propensi a formarsi.

# 5

## ENTITÀ DEI CONTRIBUTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I contributi saranno erogati in forma di importi forfettari:

- Un contributo per i costi diretti legati alle attività formative e di accompagnamento svolte con il coinvolgimento dei partecipanti, come descritte nel progetto stesso:
  - attività formative con un minimo di 4, e massimo di 12 persone: il contributo sarà calcolato sulla base di un importo di fr. 15 per ora / partecipante;
  - accompagnamento individuale e in piccoli gruppi da 1 massimo 3 partecipanti (coaching): il contributo sarà calcolato sulla base di un importo di fr. 60 per ora di attività.
- Un contributo fisso una tantum di fr. 6'000 per la preparazione e direzione del progetto (minimo 40 ore di attività formative).
- Un contributo massimo di fr. 5'000 per la promozione, sensibilizzazione, animazione della domanda tenuto conto del numero e tipologia di partecipanti previsto dal progetto (possono essere richiesti giustificativi al momento del conteggio finale).

Il versamento del contributo avviene dopo l'esame del rendiconto conclusivo (valutazione del progetto, conteggio finale e valutazione complessiva per iscritto).

Su richiesta sarà concordato il versamento di un acconto a progetto avviato.

# 6

## RICHIESTE, PREVENTIVO E CONTEGGIO

### 6.1 Idee di progetto

Prima di inoltrare una richiesta formale si raccomanda di inoltrare per il tramite del formulario online una domanda informale nella forma di idea di progetto. Si tratta di esporre un'idea di progetto per ottenere un parere, sviluppare in modo mirato il progetto, prima di inoltrare la richiesta definitiva di finanziamento. L'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione provvederà in tempi brevi a prendere contatto e a organizzare un incontro. Le idee di progetto possono essere inoltrate in ogni momento dell'anno.

L'idea di progetto può essere inoltrata per il tramite del formulario online all'indirizzo [www.ti.ch/cbda](http://www.ti.ch/cbda) → programma → progetti innovativi

### 6.2 La richiesta di contributo per il progetto

La richiesta deve essere inoltrata prima dell'avvio del progetto. La decisione sull'attribuzione e sull'ammontare del contributo è di pertinenza dell'UFCl. La scelta dei progetti da finanziare sarà preavvisata dal Gruppo interdipartimentale per le competenze di base.

Il modulo di richiesta può essere scaricato dal sito [www.ti.ch/cbda](http://www.ti.ch/cbda) → programma → progetti innovativi.

Le richieste di contributi vanno inoltrate in duplice copia:

- modulo stampato e firmato;
- versione online tramite e-mail all'indirizzo [competenzebase@ti.ch](mailto:competenzebase@ti.ch).

### 6.3 Termine di inoltro e decisione

Le richieste di contributo verranno esaminate nel corso di due sessioni nel corso dell'anno dal Gruppo interdipartimentale per le competenze di base, che fornirà un preavviso all'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione.

I termini di inoltro delle richieste di contributo per il 2022 sono:

- Primo termine entro il 18 marzo 2022
- Secondo inoltro entro il 2 settembre 2022

Le vie di ricorso al Consiglio di Stato sulla decisione è di 15 giorni dall'intimazione della decisione (art. 38 Lorform).

## 6.4 Rapporto e conteggi

I resoconti sono strutturati nel modo seguente:

- Entro due mesi dalla fine del progetto, l'ente responsabile invia un rendiconto finale in cui sono presenti la valutazione del progetto (raggiungimento degli obiettivi, attività svolte) e il conteggio finale sulle spese sostenute.
- Qualora il progetto avesse una durata superiore all'anno, l'organo responsabile presenta un rapporto intermedio (raggiungimento dei traguardi intermedio).

I moduli di reporting del progetto possono essere scaricati dal sito [www.ti.ch/cbda](http://www.ti.ch/cbda) → programma → progetti innovativi

I giustificativi di spesa non devono essere inoltrati, ma vanno archiviati in maniera sistematica e conservati per dieci anni e possono essere richiesti per fornire informazioni dettagliate di preventivo.



# 7

## CONTATTO

### **Ufficio della formazione continua e dell'innovazione**

Pepita Vera Conforti  
e-mail: [pepita.vera@edu.ti.ch](mailto:pepita.vera@edu.ti.ch)

Francesca Di Nardo  
e-mail: [francesca.dinardo@ti.ch](mailto:francesca.dinardo@ti.ch)

tel. 091 815 30 86

## 8

## SINTESI

<b>Inoltro dell'idea di progetto</b>	<p>Le idee di progetto possono essere inoltrate – tramite formulario online – per l'esame preliminare della domanda di contributo.</p> <p>Questa fase permette una prima analisi affinché sia affinata la richiesta definitiva ai fini dei contributi. Le idee di progetto non hanno termini di inoltro.</p> <p>Tutti i moduli sono scaricabili da <a href="http://www.ti.ch/cbda&gt;programma&gt;progettiinnovativi">www.ti.ch/cbda&gt;programma&gt;progettiinnovativi</a></p>
<b>Condizioni e iter amministrativo</b> Contenuti obbligatori della domanda	<p>Le richieste di contributo vanno inoltrate tramite i moduli indicati entro il termine delle due sessioni stabilite.</p>
<b>Condizioni d'inoltro</b>	<p>I criteri e le condizioni per l'inoltro della domanda sono indicati nel documento: "Direttive per la concessione di contributi cantonali e federali".</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualità delle offerte formative</li> <li>• Criteri di qualità dell'ente formatore</li> <li>• Altre disposizioni vincolanti</li> </ul>
<b>Formalità d'inoltro</b>	<p>I moduli (richiesta di contributi e preventivo) vanno inviati in doppia copia firmati all'indirizzo:</p> <p>Ufficio della formazione continua e dell'innovazione Progetti innovativi competenze di base Via Vergiò 18 6932 Breganzona</p> <p>E in formato digitale all'indirizzo: <a href="mailto:competenzebase@ti.ch">competenzebase@ti.ch</a></p>
<b>Termini d'inoltro e decisione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 18 marzo 2022</li> <li>• entro il 2 settembre 2022</li> </ul> <p>La decisione in merito alla richiesta di contributo a favore di misure nell'ambito delle competenze di base degli adulti è di competenza dell'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione UFCI, su preavviso del Gruppo interdepartimentale per le competenze di base.</p>

<b>Durata e entità del contributo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un contributo per i costi diretti legati alle attività formative e di accompagnamento svolte con il coinvolgimento dei partecipanti, come descritte nel progetto stesso:<ul style="list-style-type: none"><li>- attività formative con un minimo di 4, e massimo di 12 persone: il contributo sarà calcolato sulla base di un importo di fr. 15 per ora /partecipante;</li><li>- accompagnamento individuale e in piccoli gruppi da 1 massimo 3 partecipanti (coaching): il contributo sarà calcolato sulla base di un importo di fr. 60 per ora di attività.</li></ul></li><li>• Un contributo fisso una tantum di fr. 6'000 per la preparazione e direzione del progetto (minimo 40 ore di attività formative).</li><li>• Un contributo massimo di fr. 5'000 per la promozione, sensibilizzazione, animazione della domanda, tenuto conto del numero e tipologia di partecipanti previsto dal progetto (possono essere richiesti giustificativi al momento del conteggio finale).</li></ul>
<b>Rapporto e conteggio</b>	<p>Il rapporto finale e il consuntivo vanno inviati al più tardi entro due mesi dalla fine del progetto, in questo modo sarà possibile versare il contributo.</p> <p>Sarà richiesto ad ogni modo entro la fine dell'anno di attuazione del progetto, un resoconto sul numero di ore di formazione e numero di partecipanti.</p> <p>Qualora il progetto si sviluppasse su due anni, va inoltrato un rapporto intermedio.</p>

